



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favaro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **1782** del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2023**, e vertente

TRA

██████████ (C.F. L. ██████████) rappresentata e difesa dall'avv. Federico Comba, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, piazza Velasca n. 8, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione

ATTRICE

E

██████████ S.P.A. (P.I. ██████████), in persona del procuratore speciale avv. ██████████, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. ██████████, ██████████, prof. ██████████, ██████████, ██████████ e ██████████, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, ██████████, in virtù di procura generale in atti

CONVENUTA

OGGETTO: *contratti di mutuo*

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare

IN VIA PRINCIPALE

1. **accertare e dichiarare**, *previa ogni opportuna declaratoria in ordine all'invalidità e/o nullità anche parziale dei contratti di finanziamento del 29.06.2004, del 22.06.2007 e del 18.06.2008, in relazione alla normativa richiamata in atti ed alle pattuizioni contrattuali che stabiliscono la non ripetibilità delle commissioni e dei costi applicati ai contratti nel caso di estinzione anticipata degli stessi, il diritto della Sig.ra ██████████ ad ottenere il rimborso degli oneri non maturati, né goduti, corrisposti a ██████████ Spa in relazione ai contratti di finanziamento de quo e da questa indebitamente percepiti all'atto dell'estinzione anticipata degli stessi, secondo il criterio proporzionale pro rata temporis indicato in atti e,*
2. **condannare** ██████████ Spa *al pagamento in favore della Sig.ra ██████████ della somma complessiva di € 6.743,95 quale rimborso a titolo di oneri corrisposti anticipatamente, ma non maturati, né goduti dalla Sig.ra ██████████ a seguito dell'anticipata estinzione dei contratti di finanziamento oggetto di causa, ossia quale rimborso delle commissioni, oneri accessori e costi assicurativi, o della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria,*

IN VIA SUBORDINATA

Previo accertamento e declaratoria in ordine all'invalidità e/o nullità anche parziale dei contratti di finanziamento in relazione alla normativa richiamata in atti della Sig.ra ██████████ ad ottenere il rimborso degli oneri non maturati, né goduti secondo quanto esposto in atti:



3. **condannare** [REDACTED] Spa al pagamento in favore della Sig.ra [REDACTED] della somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio (oltre interessi legali e rivalutazione).

IN VIA ISTRUTTORIA

Occorrendo, in caso di ritenuta contestazione delle somme richieste in ripetizione, disporsi l'espletamento di idonea CTU tecnico-contabile volta a:

4. **determinare e/o confermare** l'esatto ammontare dell'importo che [REDACTED] Spa è tenuta a rimborsare alla Sig.ra [REDACTED] a titolo di oneri relativi ai contratti di finanziamento del 29.06.2004, 22.06.2007 e 18.06.2008, pagati anticipatamente e non maturati, né goduti, a seguito dell'anticipata estinzione degli stessi.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese e compensi professionali di causa".

Per parte convenuta:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo inoltre ogni più opportuno accertamento e declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:

In via preliminare:

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta in ordine alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta in ordine alla richiesta di rimborso degli oneri di intermediazione.

Nel merito:

- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti.

In via subordinata:

- nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse di accogliere, anche solo parzialmente, le avverse pretese, determinare la minor somma dovuta a parte attrice secondo il criterio della "curva degli interessi", come indicato nella parte espositiva e detraendo i rimborsi effettuati medio tempore dalla Banca.

In via istruttoria:

- rigettare le istanze istruttorie di controparte;
- rigettare l'istanza di CTU formulata da controparte.

In ogni caso:

- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
- Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande nuove che fossero solo oggi proposte dalla controparte".

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 11 gennaio 2023 Anna [REDACTED] ha convenuto in giudizio la società [REDACTED] S.p.A., chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di € 6.743,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale rimborso delle commissioni, degli oneri accessori e dei costi assicurativi non maturati né goduti dall'attrice, a seguito dell'estinzione anticipata dei tre contratti di finanziamento stipulati con la convenuta il 29 giugno 2004, il 22 luglio 2007 e il 18 giugno 2008, previa ogni opportuna declaratoria in ordine all'invalidità e/o nullità, anche parziale, di tali contratti.

Circa la ricostruzione del fatto, parte attrice:

- ha documentato di aver stipulato in data 29 giugno 2004 con la [REDACTED] S.p.A., quale rappresentante della [REDACTED] S.p.A. (oggi [REDACTED] S.p.A.), il contratto di mutuo n. 15172 rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile per un totale di centoventi rate, comprensive di tutti gli oneri contrattuali dovuti dalla consumatrice (commissioni bancarie, commissione di intermediazione, spese di istruttoria, costi assicurativi), calcolati in via anticipata, ma effettivamente maturati e addebitati di mese in mese (docc. 1-3 di parte attrice);



- ha documentato che, a garanzia del rimborso del capitale finanziato e in base a quanto previsto nel contratto di finanziamento, ad [REDACTED] era stata richiesta la sottoscrizione di una polizza assicurativa, quale copertura contro i "rischi di impiego" (doc. 4 di parte attrice);
- ha allegato che il premio relativo alla suddetta polizza era stato addebitato dalla società finanziaria alla consumatrice contestualmente all'erogazione del finanziamento e ricompreso nel piano di ammortamento;
- ha documentato di aver stipulato in data 22 giugno 2007 con la [REDACTED] S.p.A., quale mandataria della [REDACTED] S.p.A. (oggi [REDACTED] S.p.A.) un secondo contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile per un totale di settantadue rate, comprensive di tutti gli oneri contrattuali dovuti dalla consumatrice (commissioni bancarie, commissione di intermediazione, spese di istruttoria, costi assicurativi), calcolati in via anticipata, ma maturati e addebitati di mese in mese (docc. 5-6 di parte attrice);
- ha documentato che anche per il secondo finanziamento, a garanzia del rimborso del capitale finanziato, ad [REDACTED] era stata richiesta la sottoscrizione di una polizza assicurativa, quale copertura contro i "rischi di impiego" e "vita" (cfr. doc. 5 di parte attrice);
- ha allegato che il premio relativo alla suddetta polizza era stato addebitato dalla società finanziaria alla consumatrice contestualmente all'erogazione del finanziamento e ricompreso nel piano di ammortamento;
- ha documentato che il 20 novembre 2007 [REDACTED] aveva estinto anticipatamente il contratto di finanziamento stipulato il 22 giugno 2007 dopo il pagamento di tre rate rispetto al totale di settantadue rate pattuite e, quindi, con sessantanove rate di anticipo non ancora maturate rispetto alla scadenza naturale del contratto, corrispondendo la somma di € 8.606,92 quale richiesta e conteggiata a titolo di estinzione anticipata dalla società finanziaria, che aveva provveduto a scomputare dal totale residuo unicamente la somma relativa agli interessi non maturati (docc. 7-8 di parte attrice);
- ha documentato che in data 15 luglio 2008 [REDACTED] aveva estinto anticipatamente il primo contratto di finanziamento stipulato il 29 giugno 2004 dopo il pagamento di quarantotto rate rispetto al totale di centoventi rate pattuite e, quindi, con settantadue rate di anticipo non ancora maturate rispetto alla scadenza naturale del contratto, corrispondendo la somma richiesta e conteggiata a titolo di estinzione anticipata dalla società finanziaria, la quale anche in tale occasione aveva provveduto a scomputare unicamente la somma relativa agli interessi non maturati (docc. 9-11 di parte attrice);
- ha documentato di aver stipulato in data 18 giugno 2008 con la [REDACTED] S.p.A., quale mandataria di [REDACTED] (oggi [REDACTED] S.p.A.) un terzo contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile per un totale di centoventi rate, comprensive di tutti gli oneri contrattuali dovuti dalla consumatrice (commissioni bancarie, commissione di intermediazione, spese di istruttoria, costi assicurativi), calcolati in via anticipata, ma maturati e addebitati di mese in mese (doc. 12 di parte attrice);
- ha documentato che anche per questo terzo finanziamento, a garanzia del rimborso del capitale finanziato, ad [REDACTED] era stata richiesta la sottoscrizione di una polizza assicurativa, quale copertura contro i "rischi di impiego" e "vita" (cfr. doc. 12 di parte attrice);
- ha allegato che il premio relativo alla suddetta polizza era stato addebitato dalla società finanziaria alla consumatrice contestualmente all'erogazione del finanziamento e ricompreso nel piano di ammortamento;
- ha documentato che in data 11 dicembre 2014 [REDACTED] aveva estinto anticipatamente il contratto di finanziamento stipulato il 18 giugno 2008 dopo il pagamento di settantotto rate rispetto al totale di centoventi pattuite e, quindi, con quarantadue rate di anticipo non ancora maturate rispetto alla naturale scadenza del contratto, corrispondendo la somma richiesta e conteggiata a titolo di estinzione anticipata



dalla società finanziaria, la quale aveva provveduto a scomputare unicamente una quota parte relativa alle commissioni bancarie, oltre a un abbuono sugli interessi non maturati (docc. 13-14 di parte attrice);

- ha documentato che con diffide del 3 dicembre 2015 e del 5 gennaio 2016, inoltrate tra il proprio difensore, [REDACTED] aveva richiesto il rimborso degli oneri collegati ai finanziamenti, indebitamente corrisposti al momento dell'estinzione anticipata del contratto, ma non realmente maturati né goduti (docc. 14-15 di parte attrice);
- ha allegato che le proprie richieste sono state solo parzialmente soddisfatte;
- ha documentato che la causa è stata preceduta da un tentativo di mediazione, conclusosi, tuttavia, con esito negativo (doc. A).

Per quanto concerne i profili di diritto, parte attrice ha premesso che:

- in attuazione dell'art. 8 della Direttiva 87/102/CEE, l'art. 125, comma 2, T.U.B. *ratione temporis* vigente prevedeva che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore avesse diritto di ottenere il rimborso degli oneri collegati al contratto, che non erano realmente maturati né erano stati goduti dal consumatore stesso;
- proprio in relazione all'art. 125 T.U.B. e con specifico riferimento al settore dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio, con comunicazione del 10 novembre 2009, il Governatore della Banca d'Italia aveva precisato che, in caso di estinzione anticipata del mutuo, qualora tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dalla consumatrice, l'intermediario fosse tenuto a restituire la relativa quota non maturata (doc. 16 di parte attrice);
- nella successiva comunicazione del 7 aprile 2011 "*Cessione del quinto dello stipendio o della pensione e operazioni assimilate (CQS)*" la Banca d'Italia aveva nuovamente richiamato gli operatori finanziari, ricordando di aver già "*stigmatizzato la prassi di applicare al momento dell'erogazione la totalità delle commissioni a carico della clientela, senza procedere al ristoro delle quote non maturate nei casi di rimborso anticipato, seguito o meno dal rinnovo del finanziamento*" (doc. 17 di parte attrice);
- in continuità con la *ratio legis* dell'art. 125, comma 2, T.U.B. *ratione temporis* vigente, l'art. 125-*sexies* T.U.B., introdotto dal d.lgs. n. 141/2010 a recepimento della Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, prevede che in caso di rimborso anticipato dell'importo dovuto al finanziatore il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto;
- tale quadro normativo ha trovato unanime interpretazione e applicazione nel consolidato orientamento dei Collegi Arbitrali (ABF), secondo cui in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, in mancanza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up front* e oneri e costi *recurring*, tali costi e oneri debbano considerarsi esclusivamente come *recurring* e, di conseguenza, debbano essere detratti dal conteggio di estinzione oppure, se indebitamente addebitati dal finanziatore e corrisposti dal consumatore, debbano essere rimborsati alla consumatore stesso, in ragione del criterio proporzionale *pro rata temporis* (docc. 18-19 di parte attrice);
- inoltre, la questione relativa all'individuazione dei costi rimborsabili al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento e la correlativa distinzione tra costi *up front* e costi *recurring* risultano ormai superate alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea 11 settembre 2019, c-383-2018 (sentenza c.d. "Lexitor"), la quale ha interpretato la Direttiva 2008/48/CE nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico della consumatore, compresi quelli formalmente qualificati come *up front* (doc. 20 di parte attrice);
- l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata recepita dal Collegio di Coordinamento degli ABF con riferimento all'attuale art. 125-*sexies* T.U.B. (doc. 21 di parte attrice);



- i suesposti principi trovano applicazione anche in relazione all'art. 125, comma 2, T.U.B. *ratione temporis* vigente, il quale esprimeva la stessa finalità della attuale disciplina;
- anche con riguardo ai costi della copertura assicurativa, la giurisprudenza ha sancito il diritto del consumatore a percepire il rimborso del premio non maturato calcolato in base al criterio *pro-rata temporis*, riconoscendo in capo al finanziatore la concorrente responsabilità e la legittimazione passiva per la restituzione del dovuto, in virtù del rapporto di accessorietà della garanzia assicurativa al contratto di mutuo;
- in caso di dubbi, l'art. 35, comma 2, del Codice del consumo statuisce il principio di interpretazione del contratto in senso favorevole al consumatore, dovendosi altresì considerare contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali, che stabiliscano la non ripetibilità delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

██████████ ha quindi rivendicato il diritto al rimborso degli oneri non maturati né goduti a seguito dell'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento oggetto d'esame, osservando che:

- nei contratti di finanziamento del 29 giugno 2004, del 22 giugno 2007 e del 18 giugno 2008 non è riportata alcuna chiara indicazione delle diverse componenti di costo a carico della consumatrice né è rappresentata la chiara distinzione degli oneri effettivamente suscettibili di maturazione nel corso del tempo, con conseguente violazione dell'obbligo di trasparente informazione alla consumatrice sul costo complessivo del credito in caso di estinzione anticipata dello stesso;
- nella documentazione contrattuale è indicata in maniera del tutto opaca e generica la voce di costo "commissioni di intermediazione", senza specifica indicazione dei servizi in relazione ai quali tali commissioni fossero collegate, ossia se da considerarsi a maturazione nel tempo ovvero se da riferirsi alla mera attività prodromica alla stipula, con la conseguenza che tale voce deve intendersi relativa a un costo *recurring*, in quanto tale soggetto al rimborso *pro rata temporis*;
- il chiaro rapporto di accessorietà della garanzia assicurativa rispetto ai contratti di finanziamento stipulati determina in capo al finanziatore la concorrente responsabilità per il rimborso della quota parte di premio non goduta, applicando il criterio *pro rata temporis*;
- anche la voce di costo relativa alle spese deve considerarsi come suscettibile di maturazione nel tempo, in quanto nel contratto è stabilito che è dovuta per "registro e notifica", ossia per attività non sufficientemente determinata e quindi destinata a svolgersi per tutta la durata del finanziamento;
- a fronte dei finanziamenti, la società finanziaria ha sin da subito trattenuto somme a titolo di "Commissione bancaria", "Commissioni ██████████", "Spese" e "Costi assicurativi";
- a seguito dell'estinzione anticipata dei finanziamenti, la società finanziaria si è limitata a detrarre ad ██████████ la mera quota degli interessi non maturati.

Al fine di provare il *quantum debeatur*, parte attrice ha prodotto una perizia econometrica, con l'indicazione dell'ammontare dovuto in relazione a ciascuno dei tre contratti di finanziamento (doc. 22 di parte attrice). In particolare, sono stati quantificati gli importi di:

- € 4.386,95, in relazione al contratto di finanziamento stipulato il 29 giugno 2004;
- € 2.192,89, in relazione al contratto di finanziamento stipulato il 22 luglio 2007;
- € 70,00, in relazione al contratto di finanziamento stipulato il 18 giugno 2008, rispetto al quale, tuttavia, parte attrice ha sostenuto di avere diritto al rimborso anche della somma di € 94,11 a titolo di commissione per l'estinzione anticipata, in quanto indebitamente corrisposta in violazione dell'art. 125-*sexies*, comma 3, lett. d), T.U.B.

In via istruttoria, in caso di contestazione delle somme richieste in ripetizione, ██████████ ha chiesto disporsi l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio di natura contabile diretta a



confermare o a determinare l'esatto ammontare degli importi dovuti dalla [REDACTED] S.p.A. ad [REDACTED] a titolo di oneri relativi ai contratti di finanziamento pagati anticipatamente e non maturati né goduti, a seguito di estinzione anticipata dei rapporti contrattuali, nonché l'esatto ammontare del danno patrimoniale subito da [REDACTED] a seguito dell'errato conteggio effettuato dalla banca convenuta.

2. Si è costituita in giudizio la società [REDACTED] S.p.A., contestando le deduzioni avversarie, in quanto destituite di supporto probatorio e comunque infondate.

Rispetto alla ricostruzione del fatto, parte convenuta ha evidenziato come parte attrice abbia omesso di riferire che:

- in relazione al contratto stipulato il 29 giugno 2004 ed estinto anticipatamente il 15 luglio 2008 (docc. 2-2.1. di parte convenuta), a fronte del reclamo del 3 dicembre 2015, con cui [REDACTED] aveva chiesto la restituzione dell'importo di € 4.385,95, oltre alle spese, la banca, per mero spirito transattivo e senza con ciò nulla riconoscere, aveva messo a disposizione l'importo di € 380,02 per commissioni bancarie (docc. 2.2.-2.3 di parte convenuta);

- in relazione al contratto stipulato il 22 giugno 2007 ed estinto anticipatamente il 20 novembre 2007 (docc. 3-3.1. di parte convenuta), a fronte del reclamo del 21 gennaio 2016, con cui [REDACTED] aveva chiesto la restituzione dell'importo di € 2.001,00, oltre alle spese, la banca, per mero spirito transattivo e senza con ciò nulla riconoscere, aveva messo a disposizione l'importo di € 77,28 per commissioni bancarie (docc. 3.2.-3.5 di parte convenuta).

Con riferimento al contratto stipulato il 18 giugno 2008 ed estinto anticipatamente l'11 dicembre 2014, parte convenuta ha documentato:

- di aver rimborsato nel momento dell'estinzione del rapporto l'importo di € 165,31 a titolo di commissioni bancarie (docc. 4-4.1. di parte convenuta);

- di aver rimborsato, per mero spirito transattivo e senza con ciò nulla riconoscere, l'importo di € 1.033,02 per commissioni di intermediazione, a fronte del reclamo del 3 dicembre 2015, con cui [REDACTED] aveva chiesto l'importo di € 1.586,00, oltre alle spese (docc. 4.2.-4.4. di parte convenuta);

- che la signora [REDACTED] a non aveva incassato la somma messa a disposizione dalla banca ma aveva proposto un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, il quale aveva dichiarato cessata la materia del contendere, atteso che la banca aveva altresì riconosciuto l'importo di € 325,00 quale rimborso per i premi assicurativi non goduti (docc. 4.5.-4.9. di parte convenuta).

In via preliminare, parte convenuta ha eccepito:

- la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla pretesa di rimborso della quota parte delle commissioni di intermediazione non ancora maturate alla data di estinzione anticipata dei rapporti contrattuali, atteso che la [REDACTED] S.p.A. al momento dell'erogazione dei finanziamenti aveva destinato l'importo relativo alle commissioni di intermediazione alla società [REDACTED] S.p.A., quale intermediaria finanziaria, cui la stessa [REDACTED] aveva ritenuto discrezionalmente di rivolgersi, come chiaramente pattuito nei contratti in esame;

- la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla pretesa di rimborso della quota parte dei premi assicurativi non ancora maturati alla data di estinzione anticipata dei rapporti, in quanto il premio assicurativo era stato corrisposto alla Net Insurance S.p.A., evidenziando, in ogni caso, come il combinato disposto dei commi 15-*quater* e 15-*sexies* dell'art. 22 della legge n. 221/2012 avesse disposto, a carico delle compagnie assicurative, l'obbligo di restituzione dei premi assicurativi non goduto, in ipotesi di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento con cessione del quinto.

Nel merito, la banca convenuta ha eccepito l'insussistenza del diritto di [REDACTED] al rimborso delle somme richieste, rilevando che:



- l'art. 125-*sexies* T.U.B. non è applicabile retroattivamente alla fattispecie in esame, in quanto tale norma può trovare applicazione soltanto per i contratti di finanziamento stipulati dopo il 19 settembre 2010, ossia successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2010, con cui è stata recepita nell'ordinamento italiano la Direttiva 2008/48/CE;
- nel caso di specie, invece, deve applicarsi la disciplina dettata dal previgente art. 125, comma 2, T.U.B., che si limitava a riconoscere una riduzione del costo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR ma, non avendo mai tale Comitato indicato modalità di riconoscimento di tale riduzione, era salva la possibilità per le parti di determinare contrattualmente i termini dell'estinzione anticipata;
- nei contratti di finanziamento oggetto d'esame sono presenti clausole (art. 1.2. del contratto stipulato il 29 giugno 2004 e clausola D), lett. a1), a2), a3), a4) dei contratti stipulati il 22 giugno 2007 e il 18 giugno 2008), che prevedono espressamente la non ripetibilità delle somme di cui [REDACTED] ha chiesto la restituzione;
- le clausole negoziali sono chiare nell'individuare la tipologia di costi, le attività ricollegabili a tali costi, la natura di tali attività (*up front* o *recurring*) e la rimborsabilità o meno delle relative commissioni per il caso di estinzione anticipata;
- le clausole che prevedono la parziale esclusione della possibilità di rimborso devono ritenersi valide ed efficaci, essendo state specificamente approvate ai sensi degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c. e dell'art. 33 del Codice del consumo;
- l'art. 16, par. 1, della Direttiva 48/2008/CE, così come interpretata dalla sentenza c.d. "Lexitor" della Corte di Giustizia dell'Unione europea, non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati, ma è efficace solo con riferimento ai rapporti tra Stato inadempiente e soggetti privati;
- l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 48/2008/CE, fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza c.d. "Lexitor", inoltre, collide con il tenore letterale dell'art. 125-*sexies*, comma 1, T.U.B., il quale, anche secondo l'interpretazione offerta dalla Banca d'Italia nelle disposizioni di trasparenza, distingue fra oneri *up front* e *recurring*, prevedendo la rimborsabilità solamente di questi ultimi per la quota non maturata in caso di estinzione anticipata;
- la Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 2022, n. 263, con riferimento ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio/pensione stipulati sotto la vigenza dell'art. 125-*sexies* T.U.B., non ha in alcun modo alterato la distinzione tra costi *up front* e *recurring*, che, invece, resta attuale alla luce dell'art. 6-*bis*, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 1980/1950, norma speciale e quindi prevalente rispetto all'art. 125-*sexies* T.U.B. previgente, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza c.d. Lexitor;
- i principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza c.d. "Lexitor" sono stati superati dalla successiva sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9 febbraio 2023 c-555/2021, in cui, sebbene con riferimento al credito immobiliare ai consumatori, è stato statuito che in caso di estinzione anticipata sono rimborsabili solo i costi dipendenti dalla durata del credito (i costi cc.dd. *recurring*).

In subordine, nel caso di accoglimento anche solo parziale della pretesa attorea, la società convenuta ha eccepito che il *quantum* eventualmente dovuto dalla [REDACTED] S.p.A. debba essere determinato secondo il criterio della curva degli interessi in luogo del criterio *pro-rata temporis* indicato dall'attrice, detratte le commissioni già restituite ad [REDACTED] in fase di reclamo, evidenziando che:

- il metodo della curva degli interessi è conforme ai "*principi contabili internazionali IFRS-LAS*" previsti dal d.lgs. n. 38/2005, oltreché ai criteri adottati per il piano di ammortamento;



- la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha rilevato l'esigenza "di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi *up-front*", riconoscendo peraltro come la sentenza c.d. Lexitor in realtà non abbia mai espressamente indicato il criterio di calcolo da adottare per il rimborso dei costi *up-front*;
- la legittimità del criterio della curva degli interessi risulta ulteriormente rafforzato dall'art. 125-*sexies*, comma 2, T.U.B., così come novellato dalla legge n. 106/2021, laddove è stabilito che "[o]ve non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo *ammortizzato*";
- il 13 febbraio 2023 i Presidenti e alcuni componenti dei Collegi ABF, riunitisi nella Conferenza dei Collegi, hanno confermato che occorre adottare il criterio della curva degli interessi.

Sempre in subordine, la ██████████ S.p.A. ha eccepito che, con riferimento al contratto di finanziamento del 18 giugno 2008, la somma di € 94,11 (corrispondente all'1% del capitale residuo) non integra una penale a titolo di estinzione anticipata, bensì solo un compenso per le prestazioni rese, nel pieno rispetto dell'art. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992, evidenziando come in ogni caso l'applicazione della commissione di estinzione anticipata prevista espressamente prevista alla lettera D) delle "condizioni della proposta di contratto" non comporti alcuna violazione dell'art. 125-*sexies* T.U.B., inapplicabile ai contratti oggetto del presente giudizio, in quanto stipulati prima dell'introduzione di tale norma.

Rispetto alle istanze istruttorie formulate da parte attrice, la ██████████ S.p.A. ha eccepito l'inammissibilità della CTU, avendo la stessa carattere del tutto esplorativo ed essendo comunque superflua, atteso che deve escludersi la sussistenza di somme che la banca convenuta è tenuta a rimborsare ad ██████████.

3. All'esito della prima udienza del 30 maggio 2023, su richiesta delle parti, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie. Successivamente, ritenuto superfluo l'espletamento di una consulenza di natura contabile, la causa è stata rinviata all'udienza del 17 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni. In quella sede la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. pari a venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e a ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.

4. In via pregiudiziale, va rilevato che la difesa della banca convenuta, nella memoria di replica, ha eccepito l'improcedibilità delle domande proposte dalla signora ██████████ sostenendo la sua carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in riferimento a tutte gli importi il cui rimborso era già stato riconosciuto dalla banca in sede stragiudiziale.

In particolare, la convenuta ha evidenziato come, a seguito del reclamo presentato dall'attrice, la banca avesse messo a sua disposizione, per mero scopo transattivo, alcuni importi (euro 380,02 per rimborso di commissioni bancarie in relazione al finanziamento del 2004 come da doc. 2.3 del fascicolo di parte convenuta ed euro 77,28 per rimborso di commissioni bancarie in relazione al finanziamento del 2007 come da doc. 3.3.1) che la cliente avrebbe dovuto incassare recandosi presso una filiale di ██████████ ma l'attrice, senza motivo, non aveva mai ritirato le somme offerte.

Tuttavia, dal tenore delle comunicazioni prodotte dalla banca si evince come come stessa si sia limitata a "mettere a disposizione" del cliente alcuni limitati importi ma che non si è trattato di un'offerta reale, ai sensi dell'art. 1209 c.c. né tantomeno è stato eseguito il deposito di tali somme ai sensi del successivo art. 1210 c.c. con conseguente irrilevanza della mera messa a disposizione di somme ai fini della valutazione delle domande proposte nel presente giudizio.

5. Ancora, in via pregiudiziale vanno esaminate le eccezioni di difetto di legittimazione sollevate dalla banca in merito al rimborso delle somme corrisposte a titolo di commissioni di intermediazione e premi assicurativi.



Secondo la difesa di parte convenuta, la ██████████ S.p.A. non sarebbe legittimata passivamente in ordine alle domande di rimborso delle commissioni di intermediazione, atteso che al momento di erogazione dei finanziamenti le stesse sono state destinate dalla banca alla società ██████████ S.p.A., società intermediaria alla quale la signora ██████████ aveva deciso di rivolgersi del tutto discrezionalmente. Analogamente, secondo la prospettazione di parte convenuta, la ██████████ S.p.A. non sarebbe legittimata passivamente in ordine alla domanda di rimborso dei premi assicurativi, essendo stati destinati i relativi importi alla compagnia di assicurazioni Net Insurance S.p.A.

Anche prescindendo dal rilievo per cui le eccezioni sollevate dovrebbero essere più correttamente qualificate in termini di difetto di titolarità passiva, venendo in rilievo un profilo connesso al merito della causa, nel caso di specie, il soggetto obbligato alla ripetizione dell'indebito deve ritenersi la ██████████ S.p.A., quale società cui è stato effettuato il pagamento sia delle commissioni di intermediazione sia dei premi assicurativi, sebbene tali importi siano stati poi destinati alle società ██████████ S.p.A. e Net Insurance S.p.A. In questa prospettiva, infatti, è stato affermato che *“nel contratto di finanziamento stipulato tra le parti, la società mutuante [...] caricava le commissioni di intermediazione ed il premio assicurativo direttamente alla parte mutuataria che, pertanto, ne corrispondeva la somma anticipatamente insieme alle altre voci di spesa presenti nel contratto di cessione del quinto. Sicché deve ritenersi che i predetti costi fossero collegati alla concessione del credito e remunerativo della complessa operazione di credito [...] La correlazione e la corrispettività di tali spese all'erogazione del credito risulta evidente perché la spesa di intermediazione e di assicurazione, della quale risulta beneficiaria la società finanziaria, sono richiamata nel contratto di finanziamento, al fine di porre a carico del mutuatario l'onere del pagamento degli oneri. Non di minore importanza a tale fine è il rilievo per cui, il contratto di finanziamento, prevedeva espressamente che, dal totale dovuto al mutuatario, sarebbe stato detratto il costo delle attività di intermediazione e delle polizze assicurative e la circostanza che il pagamento degli oneri è avvenuto in un'unica soluzione. In ogni caso, giova aggiungere che anche nel rapporto di mediazione creditizia si apprezza un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è preordinato e rispetto al quale è accessorio. Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli al mediatore. La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte dell'ingente somma anticipata”* (Trib. Napoli, sentenza 24 gennaio 2022 n. 743/2022). Tali circostanze, dunque, giustificano la legittimazione e la titolarità passiva della banca mutuante in relazione al rimborso di tutti i costi connessi al finanziamento, ferma la facoltà della Banca di agire in regresso nei confronti della compagnia assicurativa o dell'intermediario per quanto rimborsato al cliente a titolo di premio assicurativo o di provvigioni.

6. Tanto premesso, la domanda proposta da ██████████ è fondata per le ragioni e nei limiti che si espongono di seguito.

6.1. In punto di *an debeatur*, innanzitutto, giova chiarire che ai tre contratti di mutuo estinti anticipatamente da ██████████ debba essere applicata la disciplina dell'art. 125 T.U.B., attuativa della direttiva 87/102/CEE, successivamente abrogata dalla direttiva 48/2008/CE, la quale è stata, a sua volta, attuata con l'introduzione dell'art. 125-*sexies* T.U.B., entrato in vigore il 19 settembre 2010, per effetto del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141. Tale ultima norma prevede che *“il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*, in attuazione dell'art 16 della direttiva 48/2008, la quale a sua volta prevede che *«il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*.



Ebbene, al contratto di mutuo stipulato il 29 giugno 2004 e al contratto di mutuo stipulato il 22 giugno 2007, l'art. 125-*sexies* T.U.B non è applicabile, in quanto i rapporti sono stati estinti, rispettivamente, il 15 luglio 2008 e il 20 novembre 2007, ossia in momenti antecedenti all'entrata in vigore della norma. Inoltre, poiché l'art. 30 della citata direttiva 48/2008/CE, rubricato "*misure transitorie*", espressamente prevede la non applicazione della disciplina ivi contenuta "*ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione*", deve essere applicata la precedente disciplina anche con riferimento al contratto stipulato il 18 giugno 2008 ed estinto in data 11 dicembre 2014.

Precisamente, assumono rilievo la direttiva 87/102/CEE, il cui art. 8, prevedeva che "*il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito*" e l'art. 125, comma 2, T.U.B. che, dando attuazione alla normativa sovranazionale, prevedeva: "*[L]e facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR*". Atteso che il CICR non è mai intervenuto sul punto, nel caso di recesso, si è ritenuto che il richiamo normativo relativo alla "*equa riduzione del costo complessivo del credito*" potesse essere integrato con riferimento all'art. 3 del D.M. del Tesoro 8 luglio 1992, in virtù del quale "*il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo*".

Ciò premesso, pur condividendo la tesi circa la non applicabilità retroattiva dell'art. 125-*sexies* T.U.B. ai contratti di mutuo oggetto di esame, si ritiene che [REDACTED] abbia diritto alla restituzione degli importi richiesti, alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza dell'11 settembre 2019, c-383/18 (sentenza c.d. "Lexitor"), cui si è uniformata la giurisprudenza nazionale, proprio con riferimento alla materia dei costi da rimborsare per l'estinzione anticipata del finanziamento. Invero, la Corte di Giustizia dell'Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale è stata chiamata a interpretare l'art. 16, par. 1, della direttiva 48/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che ha trovato applicazione nel nostro ordinamento con l'art. 121, comma 1, lettera e), del T.U.B e con l'art.125-*sexies* T.U.B. In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che "*l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*" (CGUE, 11 settembre 2019, c-383/18, c.d. "Lexitor"). Seguendo tale ragionamento, dunque, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso sostenuti, senza distinguere tra quelli *up front* e quelli *recurring*.

Sebbene riguardi norme non applicabili ai rapporti oggetto del presente giudizio, la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea fornisce in ogni caso idoneo parametro interpretativo anche dei principi da tenere presenti in caso di estinzione anticipata di contratti soggetti alla previgente disciplina dettata dall'art. 125 T.U.B., come quelli che vengono in rilievo nel caso di specie.

In questo senso, infatti, si è espressa, a più riprese, la giurisprudenza di merito secondo cui "*benchè [...] tale pronuncia sia intervenuta su una direttiva recepita nel nostro ordinamento con il citato art. 125 sexies TUB, che s'è già detto non essere applicabile alla fattispecie per cui è causa (per essere entrato in vigore successivamente alla stipula del contratto di finanziamento per cui è causa), tuttavia, da un lato, come sopra evidenziato, il 'precedente' art. 125 TUB già avrebbe potuto condurre ad una riduzione di tutti i costi del finanziamento a prescindere dalla loro qualificazione in termini di costi recurring*



piuttosto che up front; da un altro lato, pare anche possibile ritenere che una tale interpretazione dell'art. 125 TUB, laddove prevede, per il caso di estinzione anticipata del finanziamento, il 'diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito', sia ulteriormente confortata da tale pronuncia della Corte di Giustizia Europea con cui è stata sostanzialmente affermata la necessità di una restituzione proporzionale sia dei costi c.d. up front sia dei costi c.d. recurring, e, ciò, in base al principio per cui ogni voce di costo funzionalmente legata al finanziamento, che il consumatore decide di rimborsare anticipatamente, deve intendersi per ciò solo ripartita sull'intera durata del contratto ed è perciò dovuta per il tratto residuo, indipendentemente dal profilo che attiene alla causa del costo" (Corte d'Appello di Milano sentenza 11/05/2022 n. 1565/2022; analogamente, Tribunale di Napoli, 24/01/2022 n. 743/2022). Inoltre, è stato evidenziato come "[...] detta sentenza interpretativa della Corte di Giustizia Europea possa ritenersi valida anche per disciplina precedente che, sostanzialmente, enunciava i medesimi principi in modo più generico [...] entrambe le direttive, tra loro connesse ed ispirate ai medesimi principi, hanno come obiettivo la più ampia protezione del consumatore. Pertanto, la ratio dell'interpretazione della normativa data dalla Corte di Giustizia, ancorata all'attuazione di un sistema di protezione fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione', nonché finalizzata a rendere effettiva la tutela del consumatore si basa su una valutazione del contesto normativo europeo ricomprensivo anche la precedente direttiva 87/102. Ne deriva che la valutazione espressa dalla Corte di Giustizia – che evidenzia come, al fine di evitare che la tutela del consumatore possa essere elusa attraverso particolari formulazioni dei contratti, debba reputarsi che 'l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto...', dato che '...i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto' – sia valida anche per la normativa attuativa della direttiva 87/102 applicabile al caso di specie" (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2022 n. 2162/2022).

Inoltre, ad ulteriore supporto della pretesa attorea, assume rilievo la sentenza della Corte costituzionale 22 dicembre 2022, n. 263 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-*octies* del Decreto-Legge n. 73/2021, nella parte in cui ha modificato l'art. 125-*sexies* T.U.B., prevedendo che alle estinzioni anticipate dei contratti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione continuassero ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-*sexies* T.U.B. *"e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti"*.

Ebbene, poiché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia prevedevano ancora una distinzione tra costi e oneri *up front* e costi e oneri *recurring*, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale norma con l'espunzione proprio di quel riferimento depono nel senso che nel costo totale del credito da rimborsare debbano rientrare tutti i costi sostenuti in relazione rapporto contrattuale estinto anticipatamente, conformemente all'interpretazione prospettata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza c.d. "Lexitor".

Al contrario, non appare conferente il richiamo svolto da parte della difesa di [REDACTED] S.p.A. alla successiva sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9 febbraio 2023, c-555/2021.

In tale occasione, la Corte di Giustizia dell'Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale è stata chiamata a interpretare l'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato come tale norma debba essere interpretata nel senso essa *"non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito"* (CGUE, 9 febbraio 2023, c-555/2021).



Secondo la prospettazione di parte convenuta, sebbene la decisione sia intervenuta in materia di credito immobiliare ai consumatori, il criterio interpretativo da ultimo espresso, dovrebbe valere anche con riferimento al credito mobiliare, sulla base della considerazione che l'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE è formulato in termini quasi identici a quelli dell'art. 16, par. 1, della direttiva 48/2008/CE, di fatto escludendo qualsivoglia possibilità di invocare un trattamento differenziato, a seconda dell'una o dell'altra direttiva. Diversamente opinando, secondo parte convenuta, a fronte di una parità di tutela prevista per il consumatore da entrambe le normative, si verificherebbe un'inammissibile discriminazione ai danni degli erogatori del credito mobiliare, in violazione dell'art. 21 della Carta dei diritti dell'Unione europea e dell'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La tesi di parte convenuta non risulta condivisibile.

In effetti, se la Corte di Giustizia dell'Unione europea, da un lato, ha affermato che la formulazione delle due norme delle direttive citate presentano una formulazione pressoché identica, la stessa Corte, dall'altro lato, ha evidenziato come dal considerando n. 22 della direttiva 2014/17/UE si evinca anche che *“è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato”* (CGUE, 9 febbraio 2023, c-555/2021, cit.). In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha sottolineato che il diritto alla riduzione del costo totale del credito di cui all'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE non è volto *“a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse”*, mirando, invece, *“ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato”*, con la conseguenza che *“[s]tanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”* (CGUE, 9 febbraio 2023, c-555/2021, cit.). Inoltre, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha giustificato il diverso approccio interpretativo rispetto a quello adottato nella precedente sentenza c.d. Lexitor, sulla base della considerazione che nell'ambito dei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali di cui alla direttiva 2014/17/UE il rischio di comportamenti abusivi da parte del creditore è meno concreto rispetto a quello che si verifica, invece, in relazione ai contratti di credito ai consumatori di cui alla direttiva 2008/48/CE. A tale riguardo, infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha evidenziato come, con riferimento ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna sia sensibilmente ridotto, atteso che l'art. 14, par. 1 e 2, della direttiva 2014/17/UE pone a carico del creditore o, se del caso, dell'intermediario del credito o del rappresentante designato, l'obbligo di fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II di tale direttiva, ossia attraverso un prospetto che preveda una ripartizione delle spese in modo tale che il consumatore possa verificare quali costi siano oggettivamente connessi alla durata del contratto. Tali profili distintivi, peraltro, sono stati valorizzati dalla giurisprudenza nazionale formatasi successivamente a tale pronuncia per evidenziarne la non pertinenza rispetto ai contratti di credito al consumo, che non riguardano beni immobili residenziali, come del resto i tre contratti oggetto d'esame (in tal senso, Tribunale di Monza, sez. I, 21 agosto 2023, n. 1856; Tribunale di Monza, sez. I, 12 luglio 2023, n. 1630; Tribunale di Lecco, sez. I, 9 giugno 2023, n. 328; Tribunale di Busto Arsizio, sez. III, 18 maggio 2023, n. 747).

Concludendo sul punto, dunque, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 9 febbraio 2023, in realtà, non ha travolto – con una sorta di *overruling* – i principi enunciati dalla sentenza c.d. Lexitor, comportando una reviviscenza della distinzione tra costi *up front* e *recurring* anche in materia di credito



mobiliare, come prospettato da parte convenuta. Più correttamente, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha espresso principi differenti, in ragione delle peculiarità delle due distinte fattispecie contrattuali.

Alla luce delle suddette considerazioni e in applicazione dei principi enunciati, a prescindere dall'esatta individuazione dei costi indicati nei tre contratti di finanziamento oggetto d'esame quali costi dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri *recurring*) o spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito (oneri *up front*), a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, la signora [REDACTED] ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito.

Conseguentemente, deve essere anche dichiarata la nullità delle clausole dei contratti di finanziamento, che prevedono l'irripetibilità di costi, oneri e commissioni, ponendosi dette pattuizioni in contrasto con l'art. 125, comma 2, T.U.B.. Sul punto, si ritiene di condividere l'orientamento espresso, da ultimo, dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n.1565/2022 secondo cui *"tale essendo il quadro normativo di riferimento vigente all'epoca della conclusione del contratto di mutuo per cui è causa, pare evidente al collegio che, come ritenuto dal giudice di primo grado, sia da ritenere nulla la clausola di cui all'art. 1.2 del contratto che, per il caso di anticipata estinzione del prestito, prevedeva il diritto della mutuante a trattenere tutte le voci di costo, sopra indicate [nel caso esaminato dalla Corte commissioni bancarie/finanziarie, commissioni di intermediazione e premi assicurativi], addebitate in contratto alla mutuataria, ponendosi detta previsione negoziale in aperto contrasto con l'art. 125 TUB, norma questa da ritenersi imperativa, siccome derogabile solo in senso più favorevole al cliente, come stabilito dal successivo art. 127 TUB: non vi è dubbio, invero, che la predetta clausola negoziale sia diretta a produrre un effetto opposto a quello di consentire 'un'equa riduzione del costo complessivo del credito' avuto di mira dal menzionato art. 125 TUB"*.

Pertanto, con riferimento al contratto stipulato il 29 giugno 2004, deve essere dichiarata la nullità della clausola 1.2. del contratto, nella parte in cui prevede la non rimborsabilità degli importi di € 642,29 a titolo di commissione bancaria, € 5.078,88 per provvigioni dovute all'intermediaria [REDACTED] S.p.A., € 52,99 per rivalsa degli oneri conseguenti all'operazione ed € 1.340,42 per i premi anticipatamente dovuti in relazione alla polizza assicurativa, così come indicati, rispettivamente, alle lettere a), b), c) e d), della clausola 1.1.

Con riguardo al contratto stipulato il 22 luglio 2007 e al contratto stipulato il 18 giugno 2008, poi, deve essere dichiarata la nullità della clausola di cui alla lett. D) delle condizioni particolari, la quale prevede, in caso di estinzione anticipata del prestito, la non rimborsabilità dei costi relativi a commissioni bancarie, alle provvigioni del mediatore creditizio, agli oneri erariali e ai premi assicurativi, così come indicati, rispettivamente, alle lettere a1), a2), a3) e a4).

6.2. Con riferimento al *quantum debeatur*, si osserva anzitutto che la [REDACTED] S.p.A. ha contestato la correttezza del criterio di calcolo adottato da parte attrice, sostenendo che il rimborso delle somme dovute dovrebbe avvenire secondo il criterio determinato dalla curva degli interessi.

Questo giudice ritiene di condividere il metodo di calcolo indicato da parte attrice, ossia il criterio *pro rata temporis*, in virtù del quale l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale basato sul tempo del finanziamento non decorso, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci suscettibili di rimborso viene suddiviso per il numero complessivo delle rate (originariamente pattuito) e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (risultanti alla data dell'estinzione anticipata). Si tratta di un criterio – peraltro costantemente richiamato dalla giurisprudenza dell'ABF, nonché dalla giurisprudenza di merito – in grado di realizzare l'equa riduzione dei costi da riconoscere al mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito.

Sotto un altro profilo, con il deposito della seconda memoria ai sensi dell'art. 183 comma c.p.c., la banca convenuta ha contestato anche la corretta determinazione degli importi da rimborsare, come indicati sia nella perizia econometrica prodotta da parte attrice (doc. 22 del fascicolo di parte), sia nelle tabelle



inserite nel corpo dell'atto di citazione (cfr. citazione p. 13-14). In particolare, la difesa della banca ha sostenuto la necessità di tenere in considerazione gli importi che erano stati già stati rimborsati all'attrice a seguito della presentazione del reclamo.

Ebbene, anche prescindendo dalla tardività e della genericità della contestazione avente ad oggetto i diversi importi suscettibili di restituzione, si osserva come nella perizia prodotta da parte attrice, le cui tabelle di sintesi sono state trasposte nel corpo degli scritti difensivi attori, sono state considerate, in realtà, le somme effettivamente rimborsate ad [REDACTED] prima dell'introduzione del presente giudizio, con particolare riferimento agli importi maturati in relazione al contratto di finanziamento del 18 giugno 2008. Rispetto alle somme oggetto delle domande di ripetizione relative ai contratti del 2004 e del 2007, nulla, invece, risulta sia stato corrisposto dalla banca prima del giudizio (essendo state prodotte dalla banca solo delle comunicazioni con cui alcuni importi erano "messi a disposizione" della cliente non anche le relative contabili attestanti il pagamento).

Con riguardo al finanziamento del 2008, dall'esame delle tabelle allegate dall'attrice, estrapolate dalla perizia in atti, si evince che, sotto la voce "Importi rimborsati", sono indicati gli importi di € 165,31, restituito dalla banca a seguito dell'estinzione del rapporto, nonché di € 1.033,20 per "Commissioni [REDACTED] Spa" ed € 325,57 per "Costi assicurativi", corrisposti a seguito del reclamo proposto dalla signora [REDACTED] e del successivo ricorso all'arbitro bancario finanziario. Gli importi sopraindicati, dunque, sono stati correttamente scomputati dall'attrice dalla somma complessiva richiesta.

Per quanto concerne gli altri due finanziamenti del 29 giugno 2004 e del 22 giugno 2007, invece, non sono stati presi in considerazioni né quindi detratti dalla somma complessivamente richiesta gli importi messi a disposizione di [REDACTED] a seguito dei reclami dalla stessa proposti, non essendo stati incassati dall'attrice, siccome ritenuti inferiori a quanto le sarebbe spettato. Del resto, i documenti nn. 2.3. e 3.3.1. prodotti da parte convenuta non provano l'avvenuto rimborso, bensì solo la messa a disposizione delle somme in favore di [REDACTED], come già rilevato.

Infine, con specifico riferimento al contratto di finanziamento del 18 giugno 2008, non si ritiene meritevole di accoglimento l'ulteriore domanda proposta da [REDACTED] avente ad oggetto il rimborso della somma di € 94,11 corrisposta a titolo di indennizzo in favore della società mutuante per l'estinzione anticipata del contratto. Non può infatti condividersi la tesi di parte attrice che ha invocato l'operatività dell'art. 125 sexies, comma 3, lettera d), TUB, in considerazione della ritenuta non applicabilità alla fattispecie oggetto d'esame dell'art. 125 sexies TUB, per le ragioni già esposte, ma unicamente dell'art. 125 TUB secondo la previgente formulazione. Si tratta, in altre parole, di una somma relativa al compenso per le prestazioni rese, corrispondente all'1% del capitale residuo, in conformità con quanto stabilito dal richiamato art. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992.

La somma complessivamente dovuta dalla [REDACTED] S.p.A. ad [REDACTED], dunque, ammonta ad euro 6.649,84, di cui euro 4.386,95 in ordine al finanziamento del 2004, euro 2.192,89 in ordine al finanziamento del 2007 ed euro 70,00 in ordine al finanziamento del 2008.

In conclusione, le domande proposte da [REDACTED] devono essere accolte, con conseguente condanna della [REDACTED] S.p.A. alla restituzione dell'importo di € 6.649,84, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data delle diffide di pagamento - rispettivamente, dal 7 gennaio 2016 per euro 4.386,95 inerenti al finanziamento del 2004 (doc. 15 e 29 di parte attrice e doc. 2.2. convenuta), dal 10 dicembre 2015 per euro 2.192,89 inerenti al finanziamento del 2007 (doc. 14 e 27 di parte attrice e doc. 3.2 convenuta) e dal 3 dicembre 2015 per euro 70,00 inerenti al finanziamento del 2008 (doc. 28 di parte attrice e doc. 4.2 convenuta) – sino alla proposizione della domanda giudiziale (ossia sino al 10 gennaio 2013)



nonché al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla domanda (quindi dall'11 gennaio 2023) al saldo. Trattandosi di debito di valuta, invece, non deve procedersi alla rivalutazione monetaria.

I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alla limitata attività istruttoria, che giustifica, in relazione a tale fase, l'applicazione dei parametri minimi) e della complessità delle questioni esaminate.

8. Infine, preso atto della mancata partecipazione da parte della ██████████ S.p.A. al procedimento di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo, la banca convenuta deve essere altresì condannata al versamento di entrata al bilancio dello Stato pari a quella dovuta per il contributo unificato del presente giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4-*bis*, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 *ratione temporis* vigente.

Tenuto conto del valore della causa, il contributo unificato dovuto per il presente giudizio è pari a € 237,00. Di conseguenza, la ██████████ S.p.A. deve essere condannata al pagamento di una somma di importo corrispondente in favore dell'Erario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ██████████ nei confronti della ██████████ S.p.A., così provvede:

- a. dichiara la nullità della clausola 1.2., prevista nel contratto di mutuo stipulato il 29 giugno 2004, nonché della clausola di cui alla lettera D), prevista nei contratti di mutuo stipulati il 22 giugno 2007 e il 18 giugno 2008;
- b. condanna la società ██████████ S.p.A. alla restituzione, in favore di ██████████, dell'importo di € 6.649,84, oltre interessi secondo i criteri specificati in motivazione;
- c. condanna la società ██████████ S.p.A. al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2██████ per spese e € ████████ per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
- d. condanna, infine, la ██████████ S.p.A. al pagamento, in favore dello Stato, della somma di € 237,00.

Così deciso a Milano, in data 17 marzo 2024

Il giudice
Ada Favaro

